



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 61
in data: 25.09.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LOCALITA' VICOBARONE A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI.

L'anno **duemiladiciassette** addi **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **22,00** nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	
1	GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente
2	FORNASIER ROSSANA	Presente
3	FERRARI MARIA LUISA	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTA la relazione presentata dall'Assistente Sociale di Ziano Piacentino per l'utilizzo dei locali di proprietà comunali siti nell'ex edificio scolastico di Vicobarone da parte del Sig. CASALE BARTOLO nato a SAN CATALDO (CL) il 23/04/1955 - relazione in data 05/09/2017 pervenuta in data Prot.2652;

CONSIDERATO che la relativa proposta di assegnazione di alloggi pare meritevole di accoglimento per le motivazioni indicate nella relazione dell'Assistente Sociale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTA la disponibilità di n.1 appartamento di proprietà comunale sito in Località Vicobarone – Via Creta N.17 nell'ex edificio scolastico;

RITENUTO opportuno per le motivazioni sopra esposte:

- che le spese di gestione dei locali siano a carico del comodatario;
- affidare direttamente, al soggetto individuato nel presente atto l'uso dell'immobile di proprietà comunale di cui alla planimetria depositata agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale ;

VISTO lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito allegato sub A) per il Sig. CASALE BARTOLO quale parte integrante e sostanziale del presente atto che disciplina le modalità e le condizioni con cui viene concesso l'uso del fabbricato da parte del comodante;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di CONCEDERE, in comodato d'uso gratuito, per le motivazioni di cui in premessa al Sig. CASALE BARTOLO i locali di proprietà comunale siti nell'ex edificio scolastico di Vicobarone come in premessa indicati con decorrenza dalla data di sottoscrizione del comodato per la durata di anni UNO ed evidenziati nella planimetria depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico;
2. DI APPROVARE all'uopo lo schema di contratto di comodato d'uso allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio interessato per la sottoscrizione del contratto di comodato e l'adozione di qualsivoglia atto necessario e conseguente.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza,
VISTO l'articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000
con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Rep. _____

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

L'anno duemilasedicci il giorno _____ del mese di _____ nella sede comunale di Ziano Piacentino sono presenti da una parte:

- l'Arch. Emanuela Schiaffonati, nata a Castel San Giovanni il 27/12/1968, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ziano Piacentino, domiciliato per la carica nella sede comunale, la quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ziano Piacentino P.IVA: 00216920330, giusto decreto sindacale n. 02 del 31/12/2016, acquisito agli atti, Comune di seguito denominato "comodante";

dall'altra:

- Il Sig. _____, nato a _____ il _____ residente in _____ Via _____, di seguito denominata "comodataria";

Per convenire quanto appresso:

Premesso che il Comune di Ziano P.no è proprietario di un fabbricato ubicato in Località VICOBARONE – VIA CRETA N.17 (ex edificio scolastico) ed al primo piano utilizzato da anni come abitazioni che trovano in buono stato di conservazione;

Considerato che è pervenuta richiesta da _____, come sopra meglio individuato, all'Amministrazione di poter disporre dei locali sopra indicati per uso abitativo;

Ritenuto di dover disciplinare in apposito atto le modalità e condizioni per l'utilizzo dei locali;

Vista la deliberazione di G.C. n. ____ del _____ ad oggetto: "Concessione in comodato d'uso dei locali di proprietà comunale siti in località Vicobarone a favore di persone bisognose in carico ai servizi sociali, esecutiva ai sensi di legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – RATIFICA DELLE PREMESSE

Le parti, concordemente, ratificano le sopra indicate premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

Il Comune di Ziano P.no concede in comodato d'uso gratuito al comodatario il seguente bene immobile sito in Ziano P.no Località Vicobarone – Via Creta n.17(ex edificio scolastico) locale identificato come da planimetria agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale affinché se ne serva per fini abitativi per il tempo previsto al successivo art. 4) con le modalità indicate nel successivo art. 3);

Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti.

Art. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO

I locali, senza modificarne la destinazione, saranno utilizzati dal comodatario e le spese di gestione dei locali sono a carico del comodatario, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art.6).

Art. 4 –DURATA

Il presente contratto di comodato ha decorrenza a far tempo dal _____, per la durata di anni 1 (uno) e quindi fino al _____.

Durante il rapporto contrattuale, il Comune potrà far valere la facoltà di cui all'art. 1809, comma 2 del codice civile.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, il Comodatario non potrà accampare pretese o compensi o indennità o diritti di alcun genere.

Art. 5 – OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e ad utilizzarlo solo per le finalità indicate nel contratto presente, e non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del comodatario.

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi dei locali, mentre ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dei locali solo se queste sono riconosciute necessarie ed urgenti dal Comune che deve essere sul punto previamente avvisato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria che non presentano i caratteri dell'urgenza vengono effettuati direttamente dal Comune. Allo scopo, il comodatario compie le dovute segnalazioni agli uffici .

Il comodatario si impegna a riconsegnare, alla data della scadenza (salvo rinnovo del comodato) il fabbricato in pristino stato, libero o sgombero da persone e cose, previ tempestivi accordi con il Comune di Ziano P.no con cui avrà tenuto i rapporti discendenti dal presente atto.

Alla scadenza del contratto di comodato, il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodante tramite riconsegna delle chiavi di accesso.

Gli uffici effettueranno delle verifiche per accertare lo stato di conservazione del bene.

Art. 6 – SPESE

Le spese per l'ordinaria manutenzione, per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti restano a carico del Comodatario il quale si obbliga altresì a pagare le bollette che perverranno relative alla fornitura di energia elettrica, dell'acqua potabile, del riscaldamento, dello spurgo dei pozzi neri e latrine nonché relative alla fornitura di altri servizi a pagamento.

Le spese inerenti la straordinaria manutenzione, cedono invece a carico del comodante, alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art.5).

Art. 7 - RESPONSABILITÀ

Il Comodatario solleva pienamente il Comune da ogni qualsiasi responsabilità per danni od infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente contratto, potessero derivare a chiunque, come pure solleva il Comune da ogni molestia od azione, di qualsiasi natura, che provenisse da terzi a causa del presente atto.

Tale responsabilità permane per i danni cagionati da persone che in qualunque modo e per qualunque ragione il Comodatario ammette nell'immobile concesso in uso.

Il Comune non si costituisce in alcun modo depositario di quanto verrà a trovarsi nei locali concessi in uso, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del Comodatario, senza responsabilità per il Comune per mancanza, sottrazioni, furti e distruzioni dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi. Il Comune resta depositario degli eventuali arredi esistenti nell'immobile. E' fatto obbligo al Comodatario di assicurare l'immobile oggetto del comodato per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – CONTROVERSIE

Eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Piacenza.

Art. 9 – SPESE DI STIPULAZIONE

Le spese di stipulazione, di bollo e postali del presente atto e delle copie occorrenti, sono a carico del Comodatario.

Art. 10 – IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 1, comma B della tariffa – parte seconda – del citato DPR n. 131/1986.

Art. 11 – VALIDITA'

Il presente atto è valido ed impegnativo fin d'ora per entrambe le parti contraenti e viene stipulato in due originali, uno per ciascuna delle parti. Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile, articoli da 1803 al 1812.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ziano Piacentino, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ach. Emanuela Schiaffonati)

Il Comodatario

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LOCALITA' VICOBARONE A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 25/09/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO
(Arch.Emanuela Schiaffonati)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

- Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
- Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 26.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo
